

Con cittadini

Guida pratica per gli stranieri in Italia



ANOLF



Con cittadini

Guida pratica per gli stranieri in Italia

Pubblicazione a cura di:

Cgil Umbria, Anolf - Cisl, Uil Perugia,
Onda società cooperativa sociale,
Frontiera Lavoro società cooperativa sociale,
Cooperativa sociale Perugia e Cidis Onlus.

Il progetto è stato realizzato con il contributo
della Regione Umbria - L.R. 18/1990.

La versione on line della guida è disponibile sul sito
www.immigrazione.regione.umbria.it

Premessa

Questa Guida nasce dal lavoro comune e dalle differenti competenze ed esperienze di alcuni Organismi che compongono il *Tavolo di Coordinamento per l'Immigrazione*. Il suo obiettivo è quello di “parlare agli immigrati” per informarli ed orientarli.

Il *Tavolo di Coordinamento per l'Immigrazione* è stato costituito nel 2006 a Perugia da Cgil, Anolf - Cisl, Uil, Acli, Cidis Onlus e dalle Cooperative Perusia, Onda e Frontiera Lavoro per consentire non solo un utile scambio delle conoscenze accumulate nell'interazione quotidiana con gli immigrati, ma soprattutto per assumere posizioni condivise a sostegno delle istanze presentate e difese nell'interesse della popolazione immigrata.

La scelta degli argomenti trattati non può, e non vuole, essere esaustiva ma mira a dare alcune indicazioni pratiche sulle tematiche che attualmente abbiamo riscontrato essere di maggiore interesse per chi ha scelto l'Italia come Paese in cui costruire il proprio progetto migratorio.


Il linguaggio e la forma usati sono semplici, così da facilitare la lettura e la comprensione anche a coloro che vivono da poco tempo nel nostro Paese.

In appendice, inoltre, è riportato un piccolo glossario e una breve presentazione degli uffici e dei servizi con cui gli immigrati vengono maggiormente a contatto.

Buona lettura!

Prefazione

L'immigrazione in Umbria è ormai un fenomeno strutturale. I migranti sono quasi 100 mila (una incidenza che oscilla tra il 10 e l'11 per cento del totale della popolazione regionale), una presenza che è più che triplicata rispetto al 2001. Da qualche anno gli stranieri non individuano più l'Umbria come una terra di passaggio in vista di successivi spostamenti, ma vi stabiliscono la propria abitazione, lavorano e diventano fattori produttivi di sviluppo e crescita dell'economia locale. I migranti in Umbria cercano "integrazione", come testimoniano gli incrementi delle pratiche di ricongiungimento familiare e l'alto numero di inserimenti scolastici; fenomeni che hanno portato anche alla crescita della domanda di servizi sociali, sanitari ed educativi. La Regione persegue una strategia di coesione sociale fondata sulla qualità, con politiche di promozione della convivenza tra nativi e migranti basate sul riconoscimento dei diritti (educazione, lavoro, sicurezza sociale, partecipazione) e sull'adempimento dei doveri (comprensione e rispetto delle leggi e dei valori civici caratterizzanti la comunità regionale). Garantire sicurezza, rispetto della legalità, diritti insieme ai doveri, è la base da cui partire per favorire l'integrazione e la convivenza civile. Questa guida, dunque, rappresenta un prezioso strumento per offrire una prima e chiara informazione ai migranti sui diversi aspetti del loro progetto migratorio in Italia: diritti, doveri e opportunità. Vorrei esprimere, quindi, un sincero ringraziamento al *Tavolo di coordinamento per l'Immigrazione* che ha concepito e realizzato questo lavoro. A tutti i migranti che avranno questa guida tra le mani per leggerla e usarla vorrei esprimere, a nome di tutta la comunità umbra, un sincero augurio per il pieno successo del loro nuovo progetto di vita nelle nostre terre. A ciascuno di noi, cittadini italiani, immigrati, ospiti della nostra terra, è richiesto il rispetto delle regole della Repubblica come il giusto rivendicare i propri diritti. Ciò anche al fine di eliminare le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia. Insieme, così, costruiremo un'Umbria migliore.



Catuscia Marini
Presidente Regione Umbria

Indice

Capitolo 1.

L'ingresso in Italia

- L'ingresso per lavoro 11
- L'ingresso per ricongiungimento familiare 11

Cos'è il permesso di soggiorno 13

- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato 13
- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale 14
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione 14
- Permesso di soggiorno per motivi familiari 14
- Permesso di soggiorno per studio 15
- Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 18

Per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o europei 23

Diritto di cittadinanza 24

- La cittadinanza per nascita 25
- La cittadinanza per residenza 25
- La cittadinanza per matrimonio 26

Capitolo 2.

La protezione internazionale

- Procedura per la richiesta di Asilo politico/protezione internazionale 27

I diversi permessi di soggiorno, i documenti di viaggio e i diritti 31

Capitolo 3.

Il lavoro

Le prestazioni a cui hai diritto 36

- Indennità di malattia 36
- Tutela della maternità 37
- Assegno al Nucleo Familiare (ANF) 40
- Permessi e congedi per l'assistenza e la cura delle persone disabili 41

Capitolo 4.

La salute nei luoghi di lavoro

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 42
- Il Medico Competente 43
- Quando si effettua la sorveglianza sanitaria 43
- L'obbligo della formazione 45

Capitolo 5.

Infortuni e malattie professionali

- I tuoi diritti in caso di infortunio 47
- Cos'è una malattia professionale 48

Capitolo 6.

La disoccupazione

Aspi e Mini Aspi 50

Alcuni consigli pratici per cercare lavoro 53

Capitolo 7.

La pensione

- I contributi previdenziali 56

- Pensione di vecchiaia 57
- Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità 58
- Pensione di reversibilità 60

Capitolo 8.

La sanità e l'assistenza sociale

<u>La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)</u>	62
<u>L'assistenza sociale</u>	63

- Assegno di maternità dei Comuni 63
- Assegno al nucleo familiare dei Comuni 64
- Assegno sociale 64
- Pensione di invalidità civile 65

Capitolo 9.

Abitare in Italia

<u>La residenza</u>	66
---------------------	----

- Alcuni consigli utili per cercare una casa in affitto 67
- Il contratto di affitto 67
- Alcuni consigli utili per acquistare una casa 68

Capitolo 10.

Studiare in Italia

- Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 70
- Come far valere in Italia i diplomi di laurea conseguiti all'estero 71
- Partecipazione degli stranieri ad un concorso pubblico 72

In appendice

<u>Un piccolo vocabolario per aiutarti a comprendere meglio</u>	75
<u>Uffici e servizi principali a cui puoi rivolgerti</u>	79
<u>Dove trovarci</u>	83

L'ingresso in Italia

Per entrare in Italia, uno straniero extracomunitario deve essere in possesso del **visto d'ingresso**, che viene rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese di provenienza.

Il visto d'ingresso è rilasciato per lo stesso motivo per cui lo straniero vuole venire nel nostro Paese.

In alcuni casi il visto è rilasciato a seguito di un **nulla osta** (autorizzazione) che è concesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura in Italia: ad esempio per gli ingressi per lavoro o per ricongiungimento familiare.

L'ingresso per lavoro

Se vuoi venire in Italia per lavorare, è importante sapere che ogni anno il Governo decide il numero massimo di ingressi di cittadini extracomunitari (quote d'ingresso) attraverso il **decreto flussi**, in base alle esigenze di lavoro del Paese. Ad ogni decreto, il datore di lavoro che vuole assumerti deve fare richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, che rilascerà il nulla osta al lavoro, in base alle quote d'ingresso.

Per alcuni tipi di lavoro (infermieri, personale dello spettacolo, ecc.) non c'è un decreto flussi che limita l'ingresso; quindi, il datore di lavoro può presentare una richiesta di nulla osta in qualsiasi momento.

L'ingresso per ricongiungimento familiare

Se vuoi far venire un tuo familiare nel nostro Paese, devi presentare una domanda di “nulla osta al ricongiungimento familiare”.

Puoi richiederlo per:

- **coniuge** non legalmente separato e di età superiore a 18 anni;
- **figli minori di anni 18**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non sposati, se l'altro genitore dà la sua autorizzazione;
- **figli maggiorenni a carico**, che sono invalidi totali;
- **genitori a carico**, se non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere presentata in qualsiasi momento, anche quando sei in possesso del “*cedolino*”, la ricevuta che attesta che hai chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Devi anche avere alcuni requisiti come il reddito e l'alloggio idoneo. Dopo che hai presentato la domanda, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura ti dà un appuntamento per consegnare i documenti.

Cos'è il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione rilasciata dalla Questura che dà allo straniero il diritto di stare nel territorio italiano. La sua durata è variabile.

Se vieni in Italia per meno di tre mesi (turismo, missione, ecc.), non devi chiedere il permesso di soggiorno, ma dichiarare la tua presenza nel nostro Paese alla frontiera oppure alla Questura della provincia in cui ti trovi.

Se vieni in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, devi chiedere entro 8 giorni il permesso di soggiorno, inviando alla Questura la busta con il Kit. Nei casi di ingresso per lavoro o per ricongiungimento familiare, la busta con il Kit ti verrà consegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

Ci sono diversi tipi di permessi di soggiorno. Eccone alcuni:

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Dopo che sei entrato in Italia con il nulla osta al lavoro, hai 8 giorni di tempo per andare allo Sportello Unico per l'Immigrazione insieme al tuo datore di lavoro, firmare il contratto di soggiorno e chiedere il permesso. Il documento verrà rilasciato dalla Questura. Con il contratto a tempo determinato, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dura 1 anno; mentre con un contratto a tempo indeterminato dura 2 anni.

Alla scadenza, va rinnovato presentando i documenti che dimostrano che stai lavorando. Con questo tipo di permesso soggiorno puoi svolgere qualsiasi lavoro dipendente o autonomo.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Viene rilasciato dalla Questura dopo che sei entrato in Italia con il nulla osta al lavoro stagionale. Con questo permesso puoi lavorare per un'azienda che svolge un'attività stagionale, ad esempio nel settore dell'agricoltura e del turismo.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può durare da un minimo di 20 giorni a un massimo di 9 mesi e non hai la possibilità di rinnovarlo.

N. B. Se ci sono delle quote disponibili nel decreto flussi e al termine del contratto stagionale hai la possibilità di avere un nuovo contratto di lavoro dipendente non stagionale (anche a tempo determinato), puoi chiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato anche senza rientrare nel tuo Paese, come stabilito di recente dalla legge.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Se il datore di lavoro ti licenzia o non ti viene rinnovato il contratto di lavoro, devi subito iscriverti al Centro per l'Impiego. Se alla scadenza del permesso di soggiorno non hai trovato un altro lavoro, puoi chiedere un permesso per attesa occupazione della durata di 1 anno.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Dopo che il tuo familiare è entrato in Italia con il nulla osta al ricongiungimento, hai 8 giorni di tempo per andare insieme a lui allo Sportello Unico per l'Immigrazione, prendere la busta con il Kit e chiedere il permesso di soggiorno per famiglia.

Il documento verrà rilasciato dalla Questura e con questo permesso

il tuo familiare potrà svolgere un lavoro dipendente o autonomo. I figli minori di 14 anni devono essere inseriti nel tuo permesso di soggiorno. Al compimento del 14° anno, il minore deve chiedere un proprio permesso di soggiorno per famiglia. A 18 anni tuo figlio potrà avere un permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Se non studia e non lavora, potrà ottenere un permesso di soggiorno per famiglia.

Permesso di soggiorno per studio

Se entri in Italia con un visto di ingresso per studio, hai 8 giorni di tempo per andare in Questura e chiedere il permesso di soggiorno per studio. Il documento ha la durata di 1 anno.

Con questo tipo di permesso puoi svolgere un lavoro dipendente per non più di 20 ore settimanali.

Puoi rinnovare il permesso di soggiorno per studio solo se nel primo anno di università hai superato un esame e almeno due in quelli successivi.

Se sei fuori corso da più di tre anni, non puoi rinnovare il tuo permesso.

Il permesso di soggiorno per studio può essere trasformato in un permesso per lavoro se hai un contratto di almeno 20 ore settimanali e se ci sono quote disponibili nel decreto flussi.

Se ti laurei in Italia, puoi convertire il tuo permesso in lavoro senza aspettare il decreto flussi.

N. B. Ricordati che ogni tipo di permesso di soggiorno può essere trasformato in un altro per motivi familiari entro un anno dalla scadenza, se il familiare con cui vivi ha il reddito e l'alloggio idoneo.

Accordo di integrazione



Se hai più di 16 anni e fai ingresso in Italia per la prima volta per motivi familiari, di studio o lavoro, devi firmare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura l'*Accordo di integrazione*, nello stesso momento in cui chiedi il rilascio del permesso di soggiorno della durata di 1 o 2 anni.

Al momento della firma ti vengono assegnati 16 crediti. Per prima cosa devi frequentare gratuitamente un corso di educazione civica e di informazione sulla vita in Italia che si svolge presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, altrimenti perdi subito 15 crediti. Con l'Accordo, che dura 2 anni, ti impegni a raggiungere un punteggio di almeno 30 crediti, necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno e, quindi, per restare in Italia. Puoi aumentare i crediti se dimostri, ad esempio, di conoscere la lingua italiana, i principi fondamentali della Costituzione e della vita civile in Italia, se iscrivi i tuoi figli alla scuola dell'obbligo, se fai l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se stipuli un contratto di affitto o compri una casa. Puoi perdere i crediti se, ad esempio, commetti gravi reati e non rispetti la legge.

Anche lo Stato italiano firma l'Accordo e si impegna a sostenere il tuo processo di integrazione, attraverso l'organizzazione di corsi di lingua, incontri di formazione civica e di orientamento.

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno

Puoi chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno **2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza**, inviando alla Questura la busta con il Kit, attraverso l'ufficio postale.

Quando spedisce la busta, l'ufficio postale ti rilascerà una ricevuta valida per stare in Italia in attesa del permesso. Inoltre, l'ufficio postale ti comunicherà il giorno in cui dovrai presentarti in Questura con le foto e rilasciare le impronte digitali per il "fotosegnalamento". Sarà la Questura a comunicarti con un sms la data di consegna del permesso.

I costi del permesso di soggiorno

Sulla domanda di permesso devi apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri 30 euro devi pagarli all'ufficio postale quando spedisce la busta con il Kit. Se chiedi il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno di 1 anno devi pagare anche un bollettino di **107,50 euro**. Questa somma sale a **127,50 euro** se chiedi il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno di 2 anni.

	<i>Permesso di 1 anno</i>	<i>Permesso di 2 anni</i>
<i>Marca da bollo</i>	16,00 € +	16,00 € +
<i>Costo spedizione</i>	30,00 € +	30,00 € +
<i>Bollettino postale</i>	107,50 € =	127,50 € =
<i>Totale</i>	<hr/> 153,50 €	<hr/> 173,50 €

Quando devi aggiornare il permesso di soggiorno

Devi aggiornare il permesso di soggiorno di lungo periodo se ci sono stati cambiamenti nei dati riportati nel documento (ad esempio, la nascita di un figlio, un nuovo passaporto, variazione dei dati anagrafici). In questo caso, è previsto il pagamento di un bollettino postale di **27,50 euro**.

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Se vivi in Italia da molti anni, puoi chiedere il **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo che sostituisce la vecchia carta di soggiorno**. È un documento rilasciato a chi vive in modo stabile e continuativo in Italia e ha certi requisiti. È a tempo indeterminato, perciò, non ha scadenza e non deve essere rinnovato, ma solo aggiornato.

A cosa può servirti

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può servirti per:

- entrare in Italia senza bisogno di visto;
- lavorare e soggiornare negli altri Paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, **è bene informarsi prima di spostarsi da un Paese all'altro perché esistono regole diverse per poter lavorare fuori dall'Italia con questo tipo di permesso;**
- svolgere ogni lavoro dipendente o autonomo, tranne quelli che la legge italiana riserva ai cittadini italiani o comunitari;
- ottenere ad esempio l'assegno sociale o l'assegno di maternità dei Comuni.

Quali sono i requisiti necessari

Puoi chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo se:

- soggiorni regolarmente e senza interruzioni in Italia da almeno 5 anni;
- hai un permesso di soggiorno valido, che non deve essere per motivi di studio, per asilo politico, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea, o un permesso di breve durata;
- hai un reddito minimo non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale che viene rivalutato ogni anno (5.749,90 euro per il 2013). Questo reddito si riferisce ad ogni tipo di contratto (determinato, indeterminato e in apprendistato);
- non sei pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- hai superato un test di conoscenza A2 della lingua italiana.

Quando puoi perdere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ti può essere tolto se:

- lo hai preso facendo, ad esempio, delle false dichiarazioni;
- sei espulso;
- diventi un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- manchi dal territorio dell'UE per 12 mesi di seguito;
- ti viene rilasciato un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo da un altro Paese dell'Unione Europea.

Se, dopo il rilascio, non hai più i requisiti previsti come il reddito minimo o l'alloggio idoneo, non possono ritirarti il permesso CE per soggiornanti lungo periodo e nemmeno ai tuoi familiari.

Per quali familiari puoi chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

- coniuge;
- figli minori, anche nati fuori dal matrimonio, tuoi o del solo coniuge;
- figli maggiorenni a carico che sono invalidi totali;
- genitori a carico.

Quali sono i requisiti necessari per chiedere il permesso di soggiorno CE anche per i tuoi familiari

- **alloggio idoneo** anche dal punto di vista igienico-sanitario;
- **reddito sufficiente** al loro mantenimento, anche considerando il reddito dei familiari conviventi.

N. B. I familiari a carico non devono dimostrare di essere in Italia da 5 anni con il permesso di soggiorno.

Il figlio con meno di 14 anni è di diritto inserito nel permesso CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore e non deve fare il test di conoscenza della lingua italiana. A 14 anni potrà chiedere un proprio permesso CE per soggiornanti di lungo periodo che manterrà anche da maggiorenne.

Se il genitore chiede il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e per il figlio con più di 14 anni, il minore dovrà superare il test di italiano se non ha conseguito il diploma di 3° media in Italia. Questo vale anche se sta frequentando le scuole superiori.

Come puoi richiederlo e quanto costa

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato dalla Questura inviando la busta con il Kit attraverso l'ufficio postale. Sulla domanda di permesso devi apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri **30 euro** devi pagarli all'ufficio postale quando spedisce la busta con il Kit, insieme ad un bollettino di **227,50 euro**.

	<i>Permesso CE</i>
<i>Marca da bollo</i>	16,00 € +
<i>Costo spedizione</i>	30,00 € +
<i>Bollettino postale</i>	227,50 € =
<i>Totale</i>	<hr/> 273,50 €

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che presentano domanda di un proprio permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, il bollettino postale è di 27,50 euro.

Quando devi aggiornarlo

Devi aggiornare il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo se ci sono stati cambiamenti nei dati riportati nel documento (ad esempio, la nascita di un figlio, un nuovo passaporto, la variazione dei dati anagrafici, l'aggiornamento della foto solo se usato come documento di identità). Quando aggiorni il permesso CE per

soggiornanti di lungo periodo non devi dimostrare di nuovo di avere i requisiti previsti per il rilascio. In questo caso, è previsto il pagamento di un bollettino postale di **27,50 euro**.

N. B. Per presentare la domanda di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno puoi chiedere gratuitamente informazioni ai Patronati, ai Comuni o alle Onlus/Cooperative che offrono servizi per gli stranieri.

Per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o europei

Se sei un familiare extracomunitario (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella) **di un cittadino italiano** puoi venire nel nostro Paese se andrai a convivere con lui. Una volta in Italia, non potrai essere espulso. Appena arrivato in Italia, hai 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno alla Questura. Ti può essere rilasciato un permesso per famiglia della durata di 2 anni, oppure una “*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione*” della durata di 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni puoi chiedere alla Questura una carta di soggiorno a tempo indeterminato.

Se sei un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea, l’ingresso nel nostro Paese è più semplice perché non hai bisogno del nulla osta al ricongiungimento familiare. Per familiari, in questo caso, si intendono il coniuge, i genitori e i figli (fino a 21 anni o a carico) del cittadino comunitario o del coniuge.

Potrai rimanere in Italia fino a 3 mesi per turismo presentando la dichiarazione di presenza in frontiera. Per periodi superiori a 3 mesi dovrai presentare alla Questura la richiesta di rilascio della “*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione*”. Questo documento dura 5 anni e ti consente di svolgere un lavoro dipendente o autonomo. Alla scadenza dei 5 anni puoi chiedere alla Questura una carta di soggiorno a tempo indeterminato.

I familiari extracomunitari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea hanno gli stessi diritti degli italiani e possono accedere a tutte le prestazioni sociali.

Diritto di cittadinanza

Se sei in Italia da molti anni, puoi chiedere la cittadinanza italiana senza rinunciare alla tua (sempre che il Paese di origine lo consenta), perché l'Italia permette di avere la doppia cittadinanza.

La cittadinanza italiana offre la possibilità di godere di alcuni importanti diritti, quali:

- essere iscritto alle liste elettorali e votare;
- muoverti liberamente all'interno dei Paesi dell'Unione Europea;
- godere di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini italiani;
- accedere agli impieghi pubblici come, ad esempio, cariche istituzionali, magistratura, polizia, esercito, ecc.

La cittadinanza italiana può essere richiesta per:

- nascita;
- residenza;
- matrimonio.

La cittadinanza per nascita

Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non ha automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori. Se sei nato e hai vissuto in Italia senza interruzioni fino a 18 anni, puoi diventare cittadino italiano presentando una semplice **dichiarazione di volontà** al tuo Comune di residenza nel periodo tra i 18 e i 19 anni.

Ricordati che se ci sono interruzioni di residenza dovute, ad esempio, ad una registrazione avvenuta in ritardo all'anagrafe, puoi dimostrare di essere rimasto in Italia presentando certificati medici o scolastici.

Nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, il Comune ti manderà una lettera in cui ti informerà di questa possibilità. Se il Comune non farà questa comunicazione, potrai presentare la dichiarazione di volontà anche dopo i 19 anni.

Se sei nato in Italia, ma non sei stato sempre residente nel nostro Paese, dopo il compimento dei 18 anni, puoi chiedere di diventare cittadino italiano se sei residente da almeno 3 anni. In questo caso, però, dovrai dimostrare di possedere un determinato reddito.

La cittadinanza per residenza

Dopo 10 anni di residenza continuativa nel nostro Paese, puoi chiedere la cittadinanza italiana. Devi però dimostrare di avere un certo reddito al momento della domanda e nei 3 anni precedenti. La domanda va presentata alla Prefettura della provincia in cui risiedi. In questo caso la cittadinanza è una "concessione" da parte dello Stato, che decide in base ad una valutazione complessiva sulla tua persona e sul tuo grado di integrazione in Italia.

I tempi di concessione sono molto lunghi, anche se la legge prevede che la domanda deve essere valutata in due anni.

Ai cittadini comunitari bastano 4 anni di residenza per presentare la domanda, mentre ai rifugiati occorrono 5 anni.

La cittadinanza per matrimonio

Se sei sposato con un cittadino italiano, puoi ottenere la cittadinanza dopo 2 anni di matrimonio, oppure dopo 1 anno se avete dei figli. Anche in questo caso la domanda va presentata alla Prefettura della provincia in cui risiedi e sarà valutata entro 2 anni. Se non avrai una risposta entro questo termine, la domanda si considera accolta. Al momento della concessione della cittadinanza non dovrai essere né separato né divorziato.

N. B. Quando diventi cittadino italiano, i figli minori di 18 anni diventano anche loro cittadini italiani se vivono con te. Devi sapere che per la presentazione della domanda di cittadinanza è previsto il pagamento di un contributo di 200 euro.

La protezione internazionale

Se sei fuggito dal tuo Paese a causa di persecuzioni (per motivi politici, religiosi, sessuali o razziali) o perché c'è una guerra, hai diritto a chiedere asilo politico/protezione internazionale, anche se sei arrivato in Italia irregolarmente.

Puoi chiedere asilo direttamente alla Polizia di Frontiera appena entri in Italia. Se, invece, già ti trovi nel territorio italiano, entro 8 giorni dal tuo arrivo puoi andare in Questura, dove ti daranno un appuntamento per presentare la tua richiesta di Asilo.

Procedura per la richiesta di Asilo politico/protezione internazionale

1. La domanda.

Per chiedere Asilo devi andare in Questura per compilare il Modello C/3. La Polizia di Frontiera o la Questura ti faranno molte domande per capire chi sei, i motivi della fuga dal tuo Paese e in che modo sei entrato in Italia. Se non conosci la lingua italiana, è un tuo diritto chiedere un interprete o essere assistito da una persona di tua fiducia. Devi sapere che le tue dichiarazioni saranno inviate alla Commissione che dovrà decidere sulla tua domanda di Asilo. Se hai il passaporto, la Questura o la Polizia di Frontiera te lo ritirerà fino a quando non riceverai la decisione della Commissione.

N. B. Ricordati che la Questura o la Polizia di Frontiera devono rilasciarti una copia della tua richiesta di Asilo (Modello C/3), che devi assolutamente conservare.

Quando presenti la richiesta di Asilo, vieni “fotosegnalato” e, attraverso le impronte digitali, la polizia italiana controlla se sei stato in altri Paesi dell’Unione Europea prima di arrivare in Italia. Solo a questo punto la Questura ti rilascia un permesso di soggiorno che può essere:

- **Dublino**, della durata di 1 mese, se hai fatto richiesta di Asilo o sei stato “fotosegnalato” in un altro Paese dell’Unione Europea. Il permesso è rinnovabile fino a quando “l’Unità Dublino” avrà deciso se il Paese competente a valutare la tua domanda è l’Italia o l’altro Paese dove sei stato. Sappi che dovrai aspettare molti mesi.
- **Richiesta Asilo** della durata di 3 mesi, rinnovabile. Dopo 6 mesi, se non sei stato ancora sentito dalla Commissione, la Questura ti rilascia un permesso di soggiorno per **Richiesta Asilo-attività lavorativa della durata di 6 mesi, che ti permette di lavorare.**

Se non hai un posto dove stare e non hai mezzi per vivere, quando presenti la richiesta di Asilo devi segnalarlo alla Questura che ti cercherà un posto dove essere accolto.

2. L’Audizione presso la Commissione territoriale.

Qualche mese dopo aver presentato la richiesta di asilo, la Questura ti comunica la data in cui dovrai presentarti davanti alla Commissione che valuta la tua domanda. Quel giorno dovrai portare con te:

- la lettera di convocazione;
- l’originale del permesso di soggiorno;
- tutta la documentazione che può provare la tua storia (articoli di giornale, relazioni mediche, tessera di partito, documenti del tuo Paese di origine, lettere ...).

Se vuoi, puoi farti accompagnare da un avvocato di tua fiducia. Durante l'audizione ti saranno rivolte domande da parte di uno o più commissari. Potrai parlare la tua lingua con l'aiuto di un interprete professionista. In questa occasione, è importante spiegare i motivi che ti hanno portato a fuggire dal tuo Paese e le conseguenze di un tuo rientro.

N. B. Alla fine dell'audizione, l'interprete ha il dovere di leggerti il verbale dell'intervista e te ne dà una copia, che tu dovrai conservare.

3. Le decisioni della Commissione territoriale.

Dopo un'attenta valutazione della documentazione da te presentata, la Commissione prende una decisione che ti verrà comunicata dalla Questura dopo circa 2 mesi.

La Commissione può:

- **riconoscerti lo status di rifugiato** *“se sei fuggito dal tuo Paese e non puoi tornarci perché temi di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le tue opinioni politiche e non puoi o non vuoi, a causa di questo timore, chiedere protezione al tuo Paese”*. La Questura ti rilascia un **permesso di soggiorno per Asilo politico** della durata di 5 anni, rinnovabile e un **documento di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno che sostituisce il passaporto;
- **riconoscerti lo status di protezione sussidiaria** *“se non possiedi i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei tuoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrassi nel Paese di origine, correresti un rischio effettivo di subire un grave*

danno, come la tortura o trattamenti inumani o degradanti, la condanna a morte, la minaccia alla vita derivante da violenza generalizzata". La Questura ti rilascia **un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria** della durata di 3 anni e rinnovabile. Per rinnovare il permesso, la Questura deve chiedere l'autorizzazione alla Commissione che ti ha ascoltato. Se non hai il passaporto o non puoi chiederlo alla tua Ambasciata, la Questura ti rilascia un **titolo di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno;

- **non riconoscierti la protezione internazionale**, ma trasmettere gli atti alla Questura per l'eventuale rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**, della durata di 1 anno e rinnovabile quando, *"pur in assenza dei requisiti per riconoscierti lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, la Commissione rilevi la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario"*. Per rinnovare il permesso, la Questura deve chiedere l'autorizzazione alla Commissione che ti ha ascoltato. Se non hai il passaporto o non puoi chiederlo alla tua Ambasciata, la Questura ti rilascia un **titolo di viaggio** della stessa durata del permesso di soggiorno;
- **rifiutarti la richiesta di Asilo e ogni forma di protezione (diniego)**. In questo caso hai 15-30 giorni di tempo per presentare ricorso in Tribunale attraverso un avvocato. Hai diritto a chiedere il gratuito patrocinio, se non hai soldi per pagare le spese legali. Se fai ricorso entro i termini, **la Questura ti rinnova il permesso di soggiorno per richiesta Asilo fino alla decisione del Tribunale.**

9 diversi permessi di soggiorno, i documenti di viaggio e i diritti

Se sei rifugiato

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno.

Puoi chiedere il rinnovo 2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno inviando la busta con il Kit attraverso l'ufficio postale. L'ufficio postale ti rilascia il "cedolino" (la ricevuta che ti permette di stare in Italia fino al ritiro del permesso) e ti comunica il giorno in cui dovrai presentarti in Questura con le tue foto per rilasciare le impronte digitali. Sarà la Questura a comunicarti con un sms la data di consegna del permesso di soggiorno.

Quanto costa il permesso di soggiorno.

Sulla domanda di permesso dovrai apporre una marca da bollo da **16,00 euro**. Altri **30,00 euro** devi pagarli all'ufficio postale quando consegna la busta con il Kit, insieme ad un bollettino di **27,50 euro**.

N. B. Puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per Asilo politico in un permesso per motivi di lavoro, ma non è consigliabile se hai paura di rientrare nel tuo Paese. Ad oggi non è possibile convertire il tuo permesso in un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. La legge però sta cambiando!

Il documento di viaggio.

Se la Commissione ti riconosce lo status di rifugiato, la Questura ti rilascia un documento di viaggio, che sostituisce il passaporto. Il documento di viaggio, di colore grigio, dura 5 anni come il permesso di soggiorno. Anche i tuoi figli, che hanno meno di 18 anni, devono avere un documento di viaggio personale. La Questura non può riconsegnarti il passaporto che avevi al momento della richiesta di Asilo. Se sei rifugiato non puoi avere contatti con la tua Ambasciata né tornare nel tuo Paese.

N. B. Con il documento di viaggio puoi andare in tutti i Paesi del mondo, tranne nel Paese di cui hai la cittadinanza. Se torni nel tuo Paese, l'Italia ti toglie lo status di rifugiato.

Quali diritti ti dà il permesso per Asilo politico.

Con il permesso di soggiorno per Asilo politico puoi lavorare e puoi svolgere impieghi pubblici, puoi studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; puoi chiedere il ricongiungimento familiare senza dover dimostrare di avere un reddito e un alloggio idoneo; puoi chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza; hai gli stessi diritti degli italiani per l'assistenza sociale.

Se hai la protezione sussidiaria o per motivi umanitari

Cosa devi fare quando ti sta per scadere il permesso di soggiorno.

Puoi chiedere il rinnovo 2 mesi prima, oppure entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, andando direttamente in Questura.

Attenzione! Sono in corso dei cambiamenti. Informati!

Devi portare la decisione della Commissione territoriale e il bollettino di **27,50 euro** pagato all'ufficio postale. La Questura rinnova il tuo permesso di soggiorno solo dopo aver avuto parere positivo da parte della Commissione che ti ha sentito. Devono, infatti, esserci ancora i motivi che hanno portato la Commissione a riconoscerti la protezione sussidiaria o i motivi umanitari. Dovrai aspettare diversi mesi prima di ritirare il nuovo permesso di soggiorno.

N. B. Puoi convertire il tuo permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro, se hai i requisiti, tra i quali il passaporto del tuo Paese e un contratto di lavoro. Ad oggi non è possibile convertire il tuo permesso in permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. La legge però sta cambiando!

Il titolo di viaggio e il passaporto.

Se sei arrivato in Italia con il passaporto, quando la Commissione ti riconosce la protezione sussidiaria o i motivi umanitari, la Questura te lo può riconsegnare.

Se non avevi il passaporto, puoi andare alla tua Ambasciata in Italia per chiedere il rilascio. Se non puoi andare alla tua Ambasciata per paura delle conseguenze o se questa non ti rilascia il passaporto, la Questura ti consegna un titolo di viaggio. Il titolo di viaggio, di colore verde, sostituisce il passaporto e ha la stessa durata del tuo permesso di soggiorno.

Anche i tuoi figli con meno di 18 anni devono avere un passaporto o un titolo di viaggio personale.

N. B. Non tutte le Questure si comportano allo stesso modo. Alcune rilasciano il titolo di viaggio solo in casi molto particolari. Con il titolo di viaggio puoi andare in tutti i Paesi del mondo, tranne nel Paese di cui hai la cittadinanza. Se torni nel tuo Paese, l'Italia potrebbe toglierti lo status di protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quali diritti ti dà il permesso per protezione sussidiaria/motivi umanitari.

Con il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria puoi lavorare e studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; hai gli stessi diritti degli italiani per l'assistenza sociale e puoi chiedere il ricongiungimento familiare.

Con il permesso per motivi umanitari puoi lavorare e studiare; hai l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ma **non** puoi chiedere il ricongiungimento familiare.

Il lavoro

Nel nostro Paese l'età minima per lavorare è 16 anni. Se si tratta di lavori particolarmente faticosi o pericolosi l'età minima sale a 18 anni. Il lavoro subordinato (dipendente) è regolato dai **Contratti Collettivi Nazionali**, che stabiliscono lo stipendio base e le regole per ogni settore di lavoro. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro ha l'obbligo di darti copia del contratto di lavoro che devi firmare, dove troverai il Contratto Nazionale applicato, la mansione da svolgere e l'orario di lavoro. I contratti prevedono un periodo di prova, durante il quale il rapporto può essere interrotto sia per tua volontà che per quella del datore di lavoro. **Il periodo di prova deve essere comunque pagato.** Il datore deve darti ogni mese copia della busta paga e, nei mesi di aprile-maggio, anche il CUD, cioè il documento che indica il reddito guadagnato nell'anno precedente. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione). Questi diritti valgono anche per il lavoratore straniero irregolare, che li può rivendicare, anche se questo non gli permette di ottenere il permesso di soggiorno.

N. B. Per avere informazioni sul tuo contratto di lavoro (busta paga, ferie, permessi, licenziamento, TFR, ecc.) puoi rivolgerti ai Sindacati.

Norme antidiscriminazione.

La Costituzione Italiana e molte leggi nel nostro Paese vietano la discriminazione dei lavoratori in base al sesso, alla religione, all'età, all'handicap, all'orientamento sessuale, alla razza e all'origine etnica. Inoltre, è vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza della lavoratrice. Chiunque pensi di essere discriminato sul lavoro, può far valere i propri diritti rivolgendosi anche ai Sindacati.

Le prestazioni a cui hai diritto

1. Indennità di malattia.

Se sei malato e, quindi, non vai al lavoro, hai diritto ad essere pagato in questo modo:

- *Se sei un lavoratore dipendente*

Quando ti ammali, ricordati sempre di avvisare subito il datore di lavoro e rivolgiti al tuo medico di famiglia che invierà il certificato di malattia all'INPS. È consigliabile inviare una copia del certificato anche al tuo datore di lavoro.

Le assenze per malattia sono pagate per i primi 3 giorni dal datore di lavoro e dal 4° giorno dall'INPS, anche se lo stipendio sarà anticipato dal datore di lavoro.

N. B. Durante la malattia puoi ricevere una “visita fiscale” dall'INPS, che controlla il tuo stato di salute. Per questo, ricordati sempre di indicare correttamente il luogo dove i medici dell'INPS ti possono trovare durante il periodo di malattia. Inoltre, ricordati di non allontanarti nelle fasce orarie: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. I controlli possono avvenire tutti i giorni, anche durante i giorni di festa, domeniche comprese. Se non sarai a casa durante il controllo, perderai il diritto all'indennità di malattia e dovrai rientrare subito al lavoro.

- *Se sei un lavoratore domestico*

Se lavori in famiglia come colf o assistente familiare e ti ammali, hai diritto **alla conservazione del posto di lavoro**, per:

- 10 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 1 a 6 mesi;
- 45 giorni, se lavori da 6 mesi a 2 anni;
- 180 giorni, se lavori da più di 2 anni.

Inoltre hai diritto al pagamento della metà dello stipendio stabilito per i primi 3 giorni e dello stipendio intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

- 8 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 1 a 6 mesi;
- 10 giorni, se lavori con la stessa famiglia da 6 mesi a 2 anni;
- 15 giorni, se lavori da più di 2 anni.

2. Tutela della maternità.

Se aspetti un figlio, ricordati che hai dei diritti a tutela della maternità. La legge prevede **l'astensione obbligatoria dal lavoro** al compimento del 7° mese di gravidanza e fino al 3° mese di vita del tuo bambino (in totale 5 mesi). **In questo periodo è vietata qualunque attività di lavoro.** Se la tua gravidanza o il lavoro che svolgi non presentano rischi, puoi “andare in maternità” dall’8° mese fino al 4° mese di vita del bambino. In questo caso, devi presentare al datore di lavoro la documentazione del medico che attesta il tuo stato di salute e quello del tuo bambino.

Ricordati che prima di smettere di lavorare, devi presentare all’INPS

la domanda di indennità di maternità insieme al certificato medico che indica la data presunta del parto. Entro 30 giorni dalla nascita del tuo bambino, devi inviare il certificato di nascita all'INPS e al tuo datore di lavoro.

In generale, durante il periodo di maternità hai diritto all'80% dello stipendio, al mantenimento del posto di lavoro, alla maturazione delle ferie e della tredicesima.

Se il tipo di lavoro che svolgi è pericoloso per il tuo stato di salute oppure la tua gravidanza è a rischio e il datore di lavoro non può trovarti un'altra mansione, puoi chiedere l'**astensione anticipata dal lavoro** che ti permette di non lavorare e di mantenere il posto di lavoro e lo stipendio.

N. B. Anche se sei disoccupata e il tuo rapporto di lavoro è finito da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, hai diritto all'astensione obbligatoria e all'indennità di maternità.

Se sei una lavoratrice domestica, l'indennità di maternità ti verrà pagata direttamente dall'INPS, ma devi presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Per ottenere il pagamento dell'indennità devi avere 52 settimane di contributi nei 2 anni precedenti, oppure 26 settimane di contributi nell'anno precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria.

- *Congedi parentali*

Alla fine dell'astensione obbligatoria hai diritto, se vuoi, ad **altri 6 mesi di congedo parentale (astensione facoltativa)** da utilizzare entro l'ottavo anno di vita del tuo bambino. Puoi godere di questi

6 mesi in modo continuativo o in diversi momenti. Devi presentare la domanda all'INPS, indicando la durata del congedo. **Ricordati di informare prima il tuo datore di lavoro.**

Se usi il congedo parentale nei primi 3 anni di vita del bambino, avrai diritto al 30% dello stipendio.

- **Riposi giornalieri per allattamento**

Dopo la nascita del bambino, hai diritto, fino ad 1 anno di età di tuo figlio, a periodi di riposo di 2 ore al giorno, se lavori 6 o più ore e a 1 ora al giorno se lavori meno di 6 ore.

Anche i papà godono degli stessi diritti delle mamme:

- **astensione obbligatoria**, se la mamma non può usarla;
- **congedo parentale (astensione facoltativa)**, per un periodo massimo di 6 mesi con le stesse regole della mamma. In totale i due genitori possono godere di 11 mesi di congedo;
- **riposi giornalieri** (allattamento), se la mamma non li usa.

N. B. Se sei incinta il tuo datore di lavoro non potrà licenziarti nel periodo che va dall'inizio della gravidanza e fino al 1° anno di vita del tuo bambino. Le lavoratrici domestiche hanno diritto all'astensione anticipata di maternità, all'astensione obbligatoria, ma non al congedo parentale e ai riposi giornalieri (allattamento).

- *Assegno di maternità dello Stato*

È una prestazione previdenziale pagata direttamente dall'INPS che puoi ottenere facendo domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Hanno diritto all'assegno le cittadine comunitarie, le straniere in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per Asilo politico e protezione sussidiaria. Devi avere almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti la data del parto. L'assegno è pagato per intero se non hai altre indennità. Se prendi altre indennità, avrai diritto solo alla differenza.

3. Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

- Se sei un lavoratore dipendente, puoi chiedere al tuo datore di lavoro l'ANF per i familiari che vivono con te in Italia.
- Se sei un lavoratore domestico (colf o assistente familiare), puoi chiederlo direttamente all'INPS.
- Se sei un pensionato, puoi chiedere il pagamento dell'ANF sulla pensione.

L'importo dell'ANF cambia in base al numero dei familiari e del reddito. I familiari per cui puoi chiedere l'assegno sono:

- coniuge;
- figli minori o maggiorenni inabili;
- in alcuni casi particolari spetta anche ai figli maggiorenni fino a 26 anni, ai fratelli, alle sorelle e ai nipoti.

In generale, se la tua famiglia vive nel tuo Paese d'origine non puoi chiedere l'Assegno al Nucleo Familiare. Se il tuo Paese ha una Convenzione con l'Italia, hai diritto all'assegno anche per i tuoi familiari che non sono in Italia. I Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia ad oggi sono: Capo Verde, ex Jugoslavia, Bosnia, Macedonia, Liechtestein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia.

Per saperne di più rivolgiti ai Patronati.

N.B. Se ci sono cambiamenti nel tuo nucleo familiare (ad es. ti nasce un figlio), devi comunicarlo entro 30 giorni. Se non hai mai preso l'Assegno al Nucleo Familiare nei periodi in cui hai lavorato (magari perché non sapevi di averne diritto), potrai chiederlo ai tuoi ex datori di lavoro. Ricordati che potrai farlo solo per gli ultimi 5 anni di lavoro.

4. Permessi e congedi per l'assistenza e la cura delle persone disabili.

La legge n. 104 del 1992 riconosce permessi e congedi per garantire l'assistenza e la cura delle persone disabili.

Se a te o a un tuo familiare, la Commissione medica ha riconosciuto lo stato di "handicap grave", avrai diritto ad assentarti dal lavoro per 3 giorni al mese che saranno comunque pagati.

Devi sapere che esiste anche il cosiddetto **congedo straordinario** che ti permette di assentarti dal lavoro per un massimo di 2 anni per assistere un familiare che vive con te, senza perdere il posto di lavoro e lo stipendio. Hai la possibilità di usare il Congedo straordinario in periodi diversi in base ai tuoi bisogni, non superando il periodo massimo dei 2 anni.

Il congedo straordinario non ti spetta se sei un lavoratore domestico. Per sapere se ne hai diritto, rivolgiti ai Patronati che ti aiuteranno anche a presentare la domanda all'INPS.

La salute nei luoghi di lavoro

In Italia esistono delle leggi che indicano cosa deve fare il datore di lavoro per evitare gli infortuni e le malattie causate dal lavoro. Esistono alcune figure nei luoghi di lavoro che devi conoscere e che si occupano di garantire la tua sicurezza:

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In ogni luogo di lavoro deve essere eletto dai lavoratori almeno un **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

In ogni momento, il RLS può controllare che le lavorazioni siano svolte con strumenti utili a prevenire i rischi.

I suoi compiti sono:

- **controllare** se esistono eventuali rischi non presi in considerazione dall'azienda e presentarli al **Responsabile della sicurezza per l'azienda (RSPP)**. Il RSPP è la persona indicata dal datore di lavoro per segnalare i rischi presenti e cosa fare per eliminarli o ridurli;
- **raccogliere** osservazioni e suggerimenti da parte dei lavoratori e fare osservazioni e proposte sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **partecipare** ad una riunione che si tiene una volta all'anno e alla quale devono essere presenti anche il datore di lavoro, il RSPP e il medico aziendale per parlare di prevenzione e protezione dai rischi;
- **organizzare** incontri con i lavoratori per controllare se funzionano e sono applicate le misure di prevenzione;

- **far capire** ai lavoratori che è importante e obbligatorio partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il Medico Competente.

Il Medico Competente, nominato dall'azienda, deve tutelare la salute dei lavoratori. Il suo compito principale è quello di fare la **sorveglianza sanitaria** sui lavoratori se dalla valutazione dei rischi vengono fuori situazioni pericolose per la loro salute.

Quando si effettua la sorveglianza sanitaria

- **Al momento dell'assunzione**, se il lavoratore deve svolgere una mansione per la quale è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria o se si tratta di un lavoro che il Medico Competente ritiene rischioso.
- **Periodicamente**, con una frequenza stabilita dal Medico Competente e riportata in un documento chiamato "*protocollo sanitario*". Le visite periodiche servono per controllare se il lavoratore continua ad essere idoneo a *svolgere la mansione*.
- **Prima dell'inserimento in una nuova mansione**, se a rischio.
- **Su richiesta dei lavoratori**, se hanno problemi di salute non presenti al momento della visita precedente, ma che potrebbero peggiorare se il lavoratore continua a svolgere lo stesso tipo di lavoro.
- **Dopo un'assenza dal lavoro per motivi di salute, superiore a 60 giorni consecutivi**, se il lavoratore è inserito in una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria.

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Al termine delle visite sanitarie, il Medico Competente deve dichiarare se il lavoratore è idoneo a svolgere la sua mansione (**giudizio di idoneità alla mansione**).

I giudizi possono essere:

- **idoneità totale;**
- **idoneità con prescrizioni** (ad esempio indossare solo guanti senza lattice);
- **idoneità con limitazioni** (ad esempio non sollevare pesi maggiori di 7 kg);
- **inidoneità temporanea** (occorre precisare la durata temporale dell'inidoneità ad esempio inidoneo per tre mesi);
- **inidoneità permanente;**
- **inidoneità permanente e diritto alla ricollocazione.**

Se il lavoratore viene giudicato permanentemente (per sempre) non idoneo alla propria mansione, ha il diritto di svolgere un'altra mansione all'interno dell'azienda, adeguata alle capacità lavorative che gli restano (diritto alla ricollocazione).

Se questo non è possibile, il lavoratore può essere licenziato; in questo caso, però, se il lavoratore dimostra che l'inidoneità è stata causata dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute, può far valere i suoi diritti, perché oltre ad avere problemi di salute ha anche perso lo stipendio.

L'obbligo della formazione

Il datore di lavoro è obbligato a dare ai lavoratori un'informazione e una formazione adeguate ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Per quanto riguarda la formazione devono essere fornite ai lavoratori 4 ore di formazione generale. Oltre a questo, occorre garantire ai lavoratori anche un "pacchetto" di ore destinate alla formazione specifica.

Il datore di lavoro deve formare i lavoratori:

- al momento dell'assunzione e prima di iniziare il lavoro;
- quando avviene il cambio di mansione;
- quando ci sono modifiche tecnologiche nel processo produttivo o nelle attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, insegnare ai lavoratori che occorre piegare le ginocchia invece di curvare la schiena quando si sollevano dei pesi. Per particolari attrezzature, come i carrelli elevatori, è necessario garantire ai lavoratori anche un adeguato addestramento.

*Fai valere il tuo diritto
ad essere sempre informato!*



- Se hai bisogno di capire meglio le istruzioni, se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- Se hai difficoltà nella comprensione dell'italiano, puoi chiedere che ti vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- Per evitare imprevisti pericolosi, chiedi, ogni volta che viene fatta la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporti dei cambiamenti rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- Una domanda in più ti consente di capire se ci sono pericoli legati alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire in modo adeguato.

Infortunati e malattie professionali

In Italia esiste un sistema assicurativo nazionale obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali. L'**INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) garantisce ai lavoratori il pagamento di prestazioni economiche, quando si fanno male mentre lavorano o si ammalano a causa del lavoro. Se ti fai male durante il percorso da casa al lavoro e dal lavoro a casa (*infortunio in itinere*), l'Inail può risarcirti il danno alla salute che hai subito.

I tuoi diritti in caso di infortunio

Quando subisci un infortunio, rivolgiti al Patronato dove troverai un medico del lavoro e del personale qualificato che ti daranno le informazioni necessarie. Hai diritto ad essere tutelato **fin dal primo giorno di lavoro e non importa se sei in regola oppure se lavori in nero**.

N.B. L'assicurazione contro gli infortuni è un obbligo di legge. Rivolgiti al Patronato per tutelare i tuoi diritti quando subisci un infortunio, anche se non hai un regolare contratto di lavoro.

Se subisci un infortunio:

- avverti immediatamente il datore di lavoro;
- fatti accompagnare al più vicino Pronto Soccorso. In caso di ricovero, l'ospedale deve inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegnala al tuo datore di lavoro. Ricordati di conservare una copia anche per te;

- informa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che raccoglierà le informazioni necessarie per ricostruire come è avvenuto l'incidente;
- contatta il **delegato sindacale** che può metterti in contatto con il Patronato per avere l'assistenza e la tutela necessarie.

Le cure necessarie per il primo soccorso, la guarigione e il recupero sono gratuite. Per il periodo in cui non potrai lavorare, puoi ottenere dall'Inail l'**indennità per inabilità temporanea** che per i primi 3 mesi sarà il 60% dello stipendio e dal 4° mese il 75%.

Ricordati che di solito il datore di lavoro aggiunge a questa indennità la somma necessaria a farti avere l'intero stipendio fino alla guarigione. Se dopo aver ripreso a lavorare, hai ancora problemi di salute, continuerai ad avere gli stessi diritti già riconosciuti subito dopo l'infortunio.

I familiari del lavoratore che muore a causa del lavoro potranno fare domanda all'Inail per ottenere una rendita, anche se non risiedono in Italia.

N.B. Ricordati che l'infortunio non è una malattia comune e, quindi, durante l'assenza dal lavoro non puoi essere licenziato e non riceverai controlli da parte dell'INPS.

Cos'è una malattia professionale

Se per diversi anni fai degli sforzi mentre lavori oppure vieni a contatto con sostanze pericolose, potresti subire dei danni alla tua salute. In questi casi, si parla di malattia professionale, proprio perché la malattia nasce a causa del lavoro. Dà importanza, perciò, a un dolore o a un disagio fisico che potrebbero essere causati dal tuo lavoro.

I segnali che ti aiutano a capire se ti sei ammalato a causa del lavoro



- Se ogni giorno utilizzi strumenti che producono vibrazioni (trapani, frullini), sappi che se senti dolori alle mani e alle braccia, questi potrebbero essere causati dal lavoro che svolgi.
- Se sei un autista di camion e hai forti dolori alla schiena, fai attenzione perché questi dolori possono dipendere dal fatto che stai molto tempo seduto su mezzi pesanti che producono vibrazioni.
- Se sei un operaio metalmeccanico che tutto il giorno compie gli stessi movimenti con le braccia sollevate (ad esempio per aggiustare una macchina sollevata sopra ad un elevatore), puoi avere con il tempo dei forti dolori alle spalle.
- Se sei una collaboratrice domestica e hai allergie e dermatiti (malattie della pelle), sappi che questi problemi possono nascere dall'uso di detersivi e saponi.

Se pensi che il tuo lavoro ti abbia fatto ammalare, rivolgiti al Patronato perché potrai:

- sapere se la malattia dipende dal tuo lavoro;
- avere l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- presentare la domanda all'Inail per ottenere l'indennizzo per il danno subito;
- fare ricorso contro le decisioni dell'Inail, se insufficienti o sbagliate.

La disoccupazione

Aspi e Mini Aspi.

Se ti licenziano o non ti rinnovano il contratto di lavoro, puoi chiedere una prestazione chiamata **indennità di disoccupazione** (Aspi e Mini Aspi). Ne esistono vari tipi in base all'attività di lavoro che hai svolto, all'età e al numero dei contributi versati.

Se sei tu ad interrompere il rapporto di lavoro, ricordati che **non avrai diritto a nessun tipo di indennità di disoccupazione**. Se però ti dimetti per un giusto motivo (ad esempio non ti viene pagato lo stipendio), potrai comunque chiedere l'indennità di disoccupazione.

Ricordati che se sei entrato in Italia per svolgere un'**attività di lavoro stagionale**, alla fine del rapporto di lavoro non avrai diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione.

Se sei madre puoi dimetterti entro il 1° anno di vita del bambino senza perdere il diritto alla disoccupazione.

Possono chiedere l'Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego):

- i lavoratori dipendenti;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro dipendente.

Quali requisiti devi avere:

- almeno 1 anno di contributi versati nei 2 anni precedenti la fine del lavoro;

- almeno 1 settimana di contributi versati prima dei 2 anni precedenti la data del licenziamento;
- iscrizione al Centro per l'Impiego.

A cosa hai diritto

L'Aspi è pari al 75% dello stipendio che hai preso negli ultimi 2 anni di lavoro e dura:

- 8 mesi, se hai meno di 50 anni;
- 1 anno, se hai più di 50 anni.

Possono chiedere la Mini Aspi:

- i lavoratori dipendenti;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro dipendente.

Per ottenere la Mini Aspi devi avere almeno 13 settimane di contributi versati nell'anno precedente la fine del lavoro.

La Mini Aspi viene pagata per un numero di mesi pari alla metà delle settimane di contributi versati nell'ultimo anno.

Ricordati che insieme alla disoccupazione potrai chiedere e ottenere anche gli Assegni al Nucleo Familiare.

È importante sapere che se vuoi avere l'indennità di disoccupazione subito, devi presentare la domanda entro 8 giorni dalla fine del lavoro.

Se non lo fai, hai comunque 68 giorni di tempo dalla fine del lavoro per presentare la domanda, ma il pagamento partirà da quel momento.

Puoi rivolgerti ai Patronati per la compilazione e l'invio della domanda all'INPS.

Indennità di disoccupazione agricola.

L'indennità di disoccupazione agricola è una particolare prestazione per i lavoratori agricoli. In particolare, possono chiederla:

- gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della fine del lavoro.

Puoi rivolgerti ai Patronati per la compilazione e l'invio della domanda all'INPS.

Alcuni consigli pratici per cercare lavoro



Come fare un Curriculum Vitae (CV)

Se sei disoccupato, ricorda che devi iscriverti al Centro per l'Impiego. Per presentarti ad un nuovo datore di lavoro e dare tutte le informazioni su di te, è molto importante preparare un *Curriculum Vitae* (CV). Il CV è un documento in cui devi indicare i tuoi dati anagrafici, le tue esperienze scolastiche e lavorative, i corsi di formazione a cui hai partecipato, la conoscenza delle lingue, il possesso di patenti di guida ed altre capacità. Per compilarlo puoi utilizzare il modello Europass, che è quello più completo. Puoi scaricarlo gratuitamente dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu>, in vari formati (Open Office e Word) e lingue (dei Paesi dell'Unione Europea).

Per valutare le tue conoscenze linguistiche sia scritte che parlate, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL), ti puoi collegare al sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>.

Come lavorare in Italia con una qualifica professionale ottenuta all'estero

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

- **Professioni “non-regolamentate” dalla legge**, che si possono svolgere senza avere uno specifico titolo di studio (ad esempio pubblicitari, artisti, musicisti, compositori, traduttori e molte altre ancora). Chi intende svolgere in Italia una professione “non-regolamentata” e ha un titolo di studio ottenuto all'estero, non ha bisogno di chiedere all'Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine





il riconoscimento legale o formale del titolo per potersi inserire nel mercato del lavoro.

- **Professioni “regolate” dalla legge:** la legge stabilisce il titolo di studio indispensabile e i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (ad esempio, l’iscrizione ad un albo professionale). Queste professioni possono essere svolte dalle persone abilitate secondo la legge specifica prevista per il tipo di professione. Chi ha un titolo professionale ottenuto all’estero deve chiederne all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine il riconoscimento per poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. In alcuni casi è necessario anche chiedere in Italia l’equiparazione del titolo di studio estero nel corrispondente italiano.

Autorità italiane competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Al link http://www.cimea.it/files/fileusers/Tabella%20professioni_IT_Gen10.pdf puoi scaricare l’elenco delle autorità italiane competenti al riconoscimento dei tuoi titoli professionali e i loro recapiti (nominativo dell’autorità, indirizzo, telefono e website). Per tutte le informazioni, i documenti da produrre per la presentazione delle domande e i facsimili dei moduli di richiesta di riconoscimento dei titoli professionali in Italia, consulta on line la guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali: <http://www.politibecomunitarie.it/attivita/17592/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-guida-allutente>.



Patente di guida

Per prendere la patente di guida in Italia devi superare un esame di teoria (in lingua italiana) e uno di pratica. Per prepararti agli esami devi rivolgerti ad una scuola guida a pagamento e devi avere il permesso di soggiorno e la residenza.

Se hai già una patente presa nel tuo Paese di origine, puoi guidare in Italia per **un massimo di un anno, a partire dalla data di residenza in Italia.** Per poter guidare devi avere con te l'originale della patente e una traduzione ufficiale in lingua italiana oppure l'originale del permesso internazionale di guida. Dopo un anno dal momento in cui hai preso la residenza, devi comunque convertire la patente di guida rivolgendoti alla Motorizzazione Civile oppure prendere la patente in Italia, altrimenti non potrai guidare.

Puoi chiedere la conversione della tua patente se vieni da uno di questi Paesi:

Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay.

La pensione

In Italia hai diritto alla pensione dopo aver versato all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Pubblica) un certo numero di contributi previdenziali che il tuo datore di lavoro è obbligato a pagare ogni mese, in base al tuo stipendio. È un tuo diritto pretenderli ed è previsto dalla legge.

9 contributi previdenziali

L'insieme dei contributi versati ogni mese dal tuo datore di lavoro forma il **montante contributivo** necessario per raggiungere il diritto alla pensione, ma anche per ottenere altre prestazioni, come ad esempio l'indennità di disoccupazione, la malattia, l'indennità di maternità/paternità.

È importante controllare la busta paga dove è indicato il versamento dei contributi obbligatori da parte del tuo datore di lavoro. Se non fossero riportati, puoi rivolgerti ai Patronati che possono controllare il tuo “*Estratto Contributivo INPS*”.

Se sei un lavoratore domestico, i contributi previdenziali obbligatori devono essere versati all'INPS ogni tre mesi dal tuo datore di lavoro, il quale deve darti la ricevuta che dimostra il pagamento.

N.B. Se i contributi non ti sono stati versati, hai tempo fino a 5 anni per chiederli al tuo datore di lavoro. Se fai passare questo tempo non potrai più pretenderli.

Il corretto versamento dei contributi dà diritto a:

- **pensione di vecchiaia**, dopo aver raggiunto certi requisiti di età e di contributi versati;
- **assegno ordinario di invalidità/pensione di inabilità** quando ti ammali e diminuisce la tua capacità di lavorare;
- **pensione di reversibilità**, che viene riconosciuta ai familiari, in caso di morte del lavoratore o del pensionato.

Pensione di vecchiaia

Per avere diritto alla pensione di vecchiaia, devi aver raggiunto il requisito dell'età e quello dei contributi.

Per quanto riguarda i contributi:

- **se hai iniziato a lavorare in Italia prima del 1996**, devi avere 20 anni di contributi versati;
- **se hai iniziato a lavorare in Italia dopo il 31 dicembre 1995**, oltre ai 20 anni di contributi, devi aver raggiunto una pensione di almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2013 è di 8.625,00 euro all'anno).

Per quanto riguarda il requisito dell'età, nel 2013 l'età per la pensione è:

- 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti che lavorano nel settore privato;

- 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
- 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Nel 2014 l'età per la pensione è:

- 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti che lavorano nel settore privato;
- 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
- 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

Se non raggiungi questi requisiti, a 70 anni e 3 mesi potrai comunque andare in pensione con soli 5 anni di contributi.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

Se una malattia riduce la tua capacità di lavorare e hai almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni, avrai diritto a:

- **assegno ordinario di invalidità** se la malattia diminuisce di 2/3 la tua capacità di lavorare. In questo caso potrai continuare a lavorare e ricevere questo tipo di pensione;
- **pensione di inabilità** che ti spetta quando non puoi più lavorare a causa del tuo stato di salute.

Se decidi di rientrare nel tuo Paese prima della pensione potrai:

- avere la pensione di vecchiaia alle stesse condizioni del lavoratore che rimane in Italia, **se hai iniziato a lavorare in Italia prima del 1996**;
- chiedere la pensione anche **se non hai 20 anni di contributi, se hai iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995**: ti può bastare anche una sola settimana di contributi. Per quanto riguarda l'età, secondo Ministero del Lavoro bisogna avere nel 2013 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 62 anni e 3 mesi per le donne. **Secondo i Patronati, però, basta avere 65 anni. Per questo, se decidi di tornare nel tuo Paese, informati prima di partire.**

Se hai già lavorato nel tuo Paese o in altri Paesi Europei

Se il tuo Paese ha una Convenzione con l'Italia, potrai sommare i contributi versati nei due Paesi per avere il diritto alla pensione. Devi sapere che se hai lavorato in due o più Paesi dell'Unione Europea e, al momento della pensione sei residente in uno di essi, potrai sommare i contributi versati per avere un'unica pensione.

Pensione di reversibilità

Se un pensionato muore, i suoi familiari hanno diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità se vivono in Italia o in un altro Paese. Anche se muore un lavoratore, i suoi familiari hanno diritto alla pensione a condizione che il lavoratore abbia 15 anni di contributi oppure 5 anni, di cui 3 versati negli ultimi 5.

I familiari che hanno diritto alla pensione sono:

- coniuge e i figli minorenni;
- figli maggiorenni, se sono a carico perché inabili o studenti;
- genitori, nipoti, fratelli e sorelle, ma solo in particolari condizioni.

Cosa succede se rientri nel tuo Paese

- **Se hai iniziato a lavorare in Italia prima del 1996**, i familiari avranno diritto alla pensione di reversibilità.
- **Se hai iniziato a lavorare in Italia dopo il 31 dicembre 1995**, i familiari avranno diritto alla pensione solo se al momento della morte sono stati compiuti i 65 anni di età.

La previdenza complementare

Cosa sono i Fondi previdenza complementare

Devi sapere che oltre ai contributi obbligatori versati all'INPS dal datore di lavoro, puoi integrare la tua pensione versando ai **Fondi complementari** una parte del tuo stipendio e del tuo TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione): questo non è un obbligo, ma è una possibilità che hai.

Se fai questa scelta devi sapere che:

- **se hai iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993**, è obbligatorio versare ai fondi pensione l'intero TFR;
- **se hai iniziato a lavorare prima del 20 aprile 2013**, non è obbligatorio versare l'intero TFR, ma puoi decidere di versarne solo una parte;
- **se decidi di rientrare nel tuo Paese**, dopo aver smesso di lavorare, ricordati che puoi riprendere quanto hai versato.

Per avere maggiori informazioni, puoi rivolgerti ai Patronati.

La sanità e l'assistenza sociale

La Costituzione italiana riconosce a tutti il diritto alla salute. Anche gli stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto alle cure urgenti ed essenziali: se sei irregolare puoi chiedere alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) un tesserino chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente) e avrai diritto ad un medico e alle cure negli ambulatori e negli ospedali. Il tesserino STP vale 6 mesi ed è rinnovabile.

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro, famiglia, attesa occupazione, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari o il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ecc., l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligatoria. L'iscrizione ti consente di avere la stessa assistenza sanitaria del cittadino italiano e vale anche per i tuoi familiari regolarmente residenti.

Se hai un permesso per studio, per residenza elettiva o sei un genitore con più di 65 anni entrato in Italia per ricongiungimento familiare, devi avere un'assicurazione oppure puoi iscriverti al SSN pagando una quota.

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

Per iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale devi andare agli uffici delle ASL che ti rilasceranno la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che ha la stessa durata del tuo permesso di soggiorno. Se il tuo permesso di soggiorno è in rinnovo o stai aspettando il rilascio del primo permesso, devi presentare il permesso scaduto insieme al "cedolino" di richiesta o rinnovo rilasciato dalle Poste. Sulla Tessera è riportato il tuo Codice Fiscale. Con la TEAM puoi avere un medico di famiglia e un pediatra per i

tuo i figli fino ai 14 anni, l'assistenza specialistica e i ricoveri gratuiti in ospedale. Puoi scegliere tu quale medico vuoi e cambiarlo quando lo desideri.

Se ricevi cure mediche in uno Stato UE in cui l'assistenza sanitaria è a pagamento, sarai rimborsato subito o dopo il rientro in Italia. In caso di soggiorno in un Paese UE in cui è previsto il pagamento anticipato delle spese sanitarie, hai diritto alla restituzione di quanto speso.

Cosa non è possibile fare con la TEAM

La Tessera non serve per il rimpatrio. Se vuoi chiedere il trasferimento gratuito nel tuo Paese in caso di grave incidente o grave malattia mentre ti trovi in un altro Paese UE, avrai bisogno di un'assicurazione particolare.

L'assistenza sociale

L'assistenza sociale è un insieme di servizi offerti dai Comuni e dalle ASL di residenza alle persone o alle famiglie in difficoltà. I servizi sociali dei Comuni assicurano anche aiuti economici, ma per riceverli è necessario avere la residenza. Puoi avere tutte le informazioni rivolgendoti agli uffici dei servizi sociali del tuo Comune.

Alcuni esempi di contributi a cui potresti avere diritto.

Assegno di maternità dei Comuni

Questa prestazione è concessa dai Comuni alle cittadine comunitarie ed alle straniere titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ed è pagata dall'INPS. Hanno diritto a questo assegno anche le rifugiate politiche e le donne con un

permesso per protezione sussidiaria. Devi chiedere l'assegno al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

La domanda può essere presentata, anche se non sei in possesso della "carta di soggiorno", ma ne hai fatto richiesta. Al momento del pagamento dovrai però presentare il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ci sono dei limiti di reddito stabiliti anno per anno in base agli indicatori ISE che dovrai presentare insieme alla domanda.

Per avere maggiori informazioni puoi rivolgerti ai Patronati.

Assegno al nucleo familiare dei Comuni

Se hai almeno 3 figli minori che vivono con te in Italia, puoi chiedere questo speciale assegno familiare che è concesso ai cittadini comunitari, ai loro familiari ed agli stranieri che hanno un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), un permesso per asilo politico o per protezione sussidiaria. Per avere l'assegno non devi superare un certo reddito che cambia ogni anno e che dovrà essere dimostrato con la dichiarazione ISE.

La domanda va presentata al Comune di residenza e il pagamento sarà effettuato dall'INPS. Per avere maggiori informazioni puoi rivolgerti ai Patronati.

Assegno sociale

Se non hai lavorato o non hai abbastanza contributi per ottenere la pensione, a 65 anni e 3 mesi (questo vale fino al 2015) puoi chiedere l'Assegno sociale. Per averlo devi avere almeno 10 anni di regolare e continuativa permanenza in Italia, il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e non superare un certo reddito.

Attenzione!!! Chi lascia l'Italia perde l'assegno sociale

Ricordati che chi prende l'assegno sociale e ha intenzione di tornare nel proprio paese d'origine o, comunque, di lasciare l'Italia per trasferirsi altrove, perde il diritto all'assegno.

Pensione di invalidità civile

Se hai una malattia o una “**menomazione permanente e cronica**” potrai presentare la domanda di invalidità civile all'INPS, portando al Patronato il certificato del tuo medico.

Sarai chiamato da una Commissione medica che ti visiterà e deciderà la gravità della malattia: se ti viene riconosciuta un'invalidità civile superiore al 74% avrai diritto all'**assegno mensile di invalidità civile**; se sei riconosciuto invalido al 100% avrai diritto alla **pensione di invalidità civile**. In entrambi i casi non devi superare un determinato limite di reddito per avere diritto alla prestazione.

Chi non è in grado di camminare o di svolgere le normali azioni quotidiane (ad esempio non può vestirsi o lavarsi da solo) ha diritto all'**indennità di accompagnamento**, una prestazione che viene data senza controlli sul reddito.

I minori che non riescono a svolgere “*gli atti propri della loro età*” hanno diritto all'**indennità di frequenza** se i genitori non superano un determinato reddito. I ciechi (totali o parziali) e i sordi (totali o parziali) hanno diritto alla pensione di invalidità civile: chiedi il certificato al tuo medico e rivolgiti al Patronato che invierà la domanda all'INPS e ti assisterà.

Attenzione!

Tutte queste prestazioni sono un aiuto economico per chi è malato e vengono pagate anche a chi non ha lavorato, non ha contributi versati e non è in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Abitare in Italia

Per vivere in Italia regolarmente è necessario avere un alloggio: puoi affittare o acquistare una casa o essere ospitato.

Se sei in difficoltà, puoi chiedere ospitalità in un Centro di Accoglienza che mette a disposizione posti letto per chi si trova in particolari situazioni di bisogno e di emergenza.

La residenza

La residenza è il luogo dove vivi. Per chiedere la residenza devi rivolgerti agli uffici anagrafici del tuo Comune. La Polizia municipale controllerà se realmente abiti nella casa che hai indicato.

Devi sapere che per chiedere la residenza devi essere maggiorenne e devi aver chiesto il permesso di soggiorno.

La residenza è necessaria per il rilascio della carta d'identità, per avere la tessera sanitaria, per ricevere i servizi di assistenza sociale, per il rilascio della patente di guida e per poter chiedere la cittadinanza italiana.

La Cessione di fabbricato



Entro 48 ore da quando vai a stare in una casa (ospite o in affitto o come proprietario), il proprietario di casa o chi ti ospita deve comunicare la tua presenza alla Questura o al Comune. Questa comunicazione si chiama “cessione di fabbricato” ed è obbligatoria.

Se sei ospite del datore di lavoro, la cessione di fabbricato non è necessaria: è sufficiente quanto viene dichiarato





circa la tua sistemazione abitativa nella comunicazione di assunzione all'INPS (se sei lavoratore domestico) o al Centro per l'Impiego (se sei lavoratore dipendente)..

Alcuni consigli utili per cercare una casa in affitto

Se cerchi una casa in affitto, puoi comprare in edicola giornali e riviste in cui siano presenti questi annunci. Puoi anche rivolgerti alle agenzie immobiliari che offrono il servizio a pagamento. Per affittare una casa devi essere regolarmente presente nel nostro Paese.

Il contratto di affitto

Il contratto di *affitto* (o di *locazione*) è un accordo tra te (*inquilino*) e il *proprietario dell'abitazione* che ti consente di abitare per un periodo di tempo nel suo *immobile* (casa o appartamento), pagando una somma di denaro (*canone di locazione o affitto*).

Come in ogni contratto o accordo anche nella locazione ciascuna parte ha, nei confronti dell'altra, diritti e doveri regolati dalla legge. Il contratto di affitto deve essere in forma scritta e deve essere registrato all'Ufficio del Registro al quale ogni anno si paga un'*imposta* (tassa) che va suddivisa tra il proprietario e l'inquilino.

Prima di firmare il contratto di affitto è sempre bene:

- **leggere** con attenzione e capire le condizioni del contratto (in particolare eventuali parti scritte in piccolo o a clausole specifiche);
- **controllare** le condizioni dell'appartamento e le utenze (acqua, luce, gas, fognature);
- **controllare** se ci sono spese aggiuntive come il condominio e il riscaldamento.

Il contratto deve indicare la data in cui le parti firmano. Entro 30 giorni dalla firma, il contratto va registrato e devono essere riportati i dati anagrafici dell'inquilino e quelli del proprietario. Va indicato dove si trova la casa e come è composta (numero delle stanze e servizi), l'uso (uso abitazione, ufficio, laboratorio, ecc.) ed il costo dell'affitto. Anche le altre spese condominiali (quelle relative al portiere, ascensore, assicurazioni e riscaldamento se centralizzato) devono essere riportate nel contratto. Inoltre, deve essere indicato per quanto tempo l'inquilino potrà abitare nell'immobile.

Le spese da sostenere quando si è in affitto

Oltre all'importo mensile dell'affitto, dovrai sostenere le spese condominiali e i **costi di consumo** come, ad esempio, l'energia elettrica, l'acqua, i rifiuti, il gas, ecc.

Per attivare acqua, luce e gas, devi firmare contratti con le società dei servizi pubblici che ti invieranno le bollette da pagare in base ai tuoi consumi.

Alcuni consigli utili per acquistare una casa

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno possono acquistare una casa in Italia. Per la ricerca di una casa da acquistare puoi utilizzare gli stessi strumenti indicati per trovare una casa in affitto. Se non hai tutti i soldi necessari, puoi rivolgerti alle banche che danno dei prestiti (**mutui**) per l'acquisto della casa. Dovrai restituire i soldi ricevuti attraverso rate mensili.

Il mutuo che ti dà la banca dipende da quanto guadagni e per poterlo avere la tua casa sarà **ipotecata**, cioè sarà di proprietà della banca fino a quando il mutuo non sarà **estinto**, cioè pagato per intero. Per questo prima di **accendere** un mutuo, devi essere sicuro di poter pagare tutte le rate mensili, altrimenti la banca ti toglie la casa senza restituirti quanto hai pagato fino a quel momento.

Ricordati che quando avrai raggiunto un accordo sul prezzo con il proprietario che ti vende la casa, devi firmare un **contratto di compravendita** davanti ad un notaio. Solo così diventerai ufficialmente proprietario della casa. Anche tu devi pagare una parte del lavoro del notaio.

Edilizia residenziale pubblica (“case popolari”)

Se risiedi regolarmente in Italia da 10 anni o da 5 nella stessa regione e hai un reddito basso, puoi fare domanda al Comune per avere una casa di edilizia residenziale pubblica (“casa popolare”). Per avere informazioni sulla presentazione della domanda e sui requisiti, puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza o ai Sindacati degli inquilini che ti aiuteranno anche a compilare la domanda.

L'Idoneità dell'alloggio



L'idoneità dell'alloggio è un certificato che indica le caratteristiche della casa in cui abiti. Ad esempio, attesta i requisiti igienico - sanitari della casa e il numero delle persone che possono viverci in base alla grandezza.

Devi chiedere questo documento all'Ufficio Tecnico del Comune in cui risiedi o all'URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) del Comune. Avrai bisogno della planimetria, cioè della piantina della casa, che puoi chiedere al proprietario. L'idoneità dell'alloggio ti serve quando vuoi far venire in Italia la tua famiglia o se vuoi chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) anche per i tuoi familiari.

Studiare in Italia

In Italia esiste l'**obbligo scolastico fino a 16 anni** e l'**obbligo formativo fino a 18 anni** per tutti i ragazzi. Questo significa che anche il minore senza permesso di soggiorno ha il diritto/dovere di frequentare le scuole dell'obbligo italiane e di assolvere l'obbligo formativo, frequentando una Scuola Secondaria di II Grado (scuola superiore), un Centro di Formazione Professionale o svolgendo un percorso lavorativo di apprendistato.

Gli adulti possono frequentare i corsi di lingua italiana, compresi quelli dei **Centri Territoriali Permanenti (CTP)** che organizzano anche corsi di studio serali volti a far ottenere la licenza media alle persone che lavorano.

Inoltre, si può accedere ai corsi universitari se si hanno i requisiti richiesti da ciascuna Università e, se si entra in Italia con un visto per studio, è necessario superare un test di lingua italiana. Per iscriversi all'Università occorre comunque avere un titolo di studio riconosciuto in Italia.

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

Le leggi di alcuni Paesi prevedono che tutti i documenti ufficiali, compresi quelli che attestano il possesso dei titoli di studio, debbano essere legalizzati per essere considerati autentici.

Se questa regola vale anche nel Paese dove hai conseguito il titolo di studio da usare in Italia, devi rivolgerti all'Ambasciata/Consolato italiano per legalizzarlo. La **legalizzazione** non ha scadenza. Insieme alla legalizzazione del titolo di studio, è consigliabile chiedere all'Ambasciata/Consolato italiano la "**Dichiarazione di valore in loco**". La Dichiarazione di valore in

loco, detta semplicemente dichiarazione di valore, è un documento ufficiale, scritto in italiano e senza scadenza, che dà informazioni su un titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno della scuola che lo ha rilasciato, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Questa dichiarazione viene rilasciata dalla Ambasciata/Consolato italiano competente per zona, cioè più vicino alla sede dell'istituto scolastico presso cui hai conseguito il titolo di studio, presentando la documentazione necessaria.

La Dichiarazione di valore può esserti utile per partecipare ai corsi di formazione professionale del Fondo Sociale Europeo promossi dalle Regioni e dalle Province. Inoltre, può servirti per candidarti ad alcune offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego.

Come far valere in Italia i diplomi di laurea conseguiti all'estero

In generale, i diplomi di laurea conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia. Tuttavia, le Università italiane possono valutare se questi titoli stranieri abbiano lo stesso valore di quelli italiani. Per sapere se la tua laurea può essere utilizzata in Italia, occorre presentare la domanda al Rettore dell'Università presso la quale è attivato un corso di studi simile a quello che hai seguito all'estero. Potresti dover sostenere degli esami integrativi per conseguire il corrispondente titolo italiano.

Cosa fare per iscriversi alle scuole italiane di specializzazione (ad esclusione di quelle mediche) e ai corsi di perfezionamento post laurea

I cittadini comunitari ovunque residenti all'interno dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia possono presentare la domanda di iscrizione direttamente all'Università scelta, allegando la documentazione richiesta da ciascun Ateneo, tradotta in italiano e legalizzata e, se necessario, anche la Dichiarazione di valore del titolo di studio. Se non puoi recarti personalmente a presentare la domanda di iscrizione e non hai i documenti del tuo Paese tradotti e legalizzati, puoi inviare i documenti tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Ambasciata/Consolato italiano del tuo Paese di origine. Questi, dopo averne curato la regolarizzazione, ti restituiscono una copia con la dicitura "posta in transito" attraverso l'Ufficio Corrieri del Ministero Affari Esteri e provvedono a inviarne una copia anche all'Università italiana che hai scelto.

Partecipazione degli stranieri ad un concorso pubblico

L'accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente attraverso un concorso pubblico riservato ai cittadini di un Paese dell'Unione Europea che, pertanto, possono partecipare avendo un regolare titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore), seguendo una particolare procedura e dopo un'attenta valutazione del titolo di studio straniero richiesto per quello specifico bando di concorso.

Per i concorsi pubblici l'ente responsabile per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. -
Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
tel. 06 - 6899.7563 / 7453 / 7470
e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it

N.B. Di recente una legge ha stabilito che anche i cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici se hanno un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), se sono rifugiati o sono in possesso di un permesso per protezione sussidiaria. Possono aspirare a posti che non implicano un esercizio diretto o indiretto dei pubblici poteri. Quindi, ad esempio, potranno insegnare, fare gli impiegati negli uffici pubblici, svolgere il lavoro da medico o da infermiere, ma non potranno intraprendere la carriera di magistrato o entrare nelle Forze dell'Ordine.

Un piccolo vocabolario per aiutarti a comprendere meglio

a

A carico: Condizione di una persona senza reddito a causa dell'età, della mancanza di lavoro o di inabilità al lavoro. Di solito si dice è "a carico di" con riferimento a un familiare che si occupa del suo mantenimento.

Audizione: Situazione in cui si ascolta il racconto, ad esempio di una persona richiedente asilo, per decidere se ci sono i requisiti per concedere lo status di rifugiato.

c

Certificato di prognosi: Documento nel quale il medico scrive quanti giorni servono per guarire da una malattia.

Clausola: Condizione aggiuntiva riportata di solito alla fine di un contratto che può dare un valore o un significato diverso al contratto stesso.

Condominio: Spazio, proprietà comune a più persone che vivono nello stesso edificio.

Convenzione: Patto, accordo ad esempio tra Stati per regolare una certa attività.



Dimissioni: Licenziamento volontario, scelta libera del lavoratore di lasciare il lavoro.

Diniego: Rifiuto, parere negativo della Pubblica Amministrazione ad una richiesta.

Disabile: Persona che non è in grado di svolgere in tutto o in parte le azioni di vita quotidiane a causa di problemi fisici o mentali.

Discriminazione: Trattare in modo diverso una persona per ragioni politiche, etniche, sessuali, ecc.

Documento di viaggio: Documento rilasciato dalla Questura a chi ha un permesso di soggiorno per asilo politico e che sostituisce il passaporto.



Equiparazione: Riconoscimento del titolo di studio estero nel corrispondente titolo italiano.



Fotosegnalamento: Procedura di identificazione di una persona attraverso le impronte digitali e le foto.



Gratuito patrocinio: Assistenza legale gratuita di una persona senza risorse economiche, a carico dello Stato.



Importo: Costo, spesa, somma di denaro.

Inabile al lavoro: Persona che ha perso la capacità di lavorare, ad esempio a seguito di un incidente, infortunio o malattia.

Indennità: Rimborso, risarcimento, somma di denaro che viene data ad una persona in una situazione di disagio, ad esempio l'indennità di disoccupazione o di malattia.

Indennizzo: Pagamento di una somma di denaro dovuta a chi subisce un danno che non sempre deriva da un atto o da un'azione illecita.



Legalizzazione o riconoscimento legale: Procedura che serve per dare validità ad un certificato straniero secondo la legge italiana.



Mansione: Compito, funzione, incarico, ad esempio quello che svolgi quando lavori.

Manutenzione: Conservare, mantenere in buone condizioni qualcosa, ad esempio un macchinario o una casa.



Norma: Legge, regola che si deve rispettare.

Nulla osta: Autorizzazione, via libera, permesso in genere.



Persecuzione: Oppressione, azione violenta compiuta ad esempio per motivi politici, religiosi, ecc. che fa sentire in pericolo chi la subisce.

Prestazione economica: Somma di denaro corrisposta a chi ha determinati requisiti previsti dalla legge.

Prevenzione: Ogni attività diretta ad impedire infortuni, evitare pericoli o malattie.



Rendita: Entrata economica, reddito che si ottiene in modo continuativo senza svolgere alcuna attività.

Requisito: Condizione necessaria per ottenere qualcosa, ad esempio un documento.

Ricorso: Procedura volta a far valere i propri diritti contro una decisione negativa della Pubblica Amministrazione.



Status: Posizione giuridica o sociale di una persona, ad esempio lo “status di rifugiato”.



Titolo di viaggio: Documento rilasciato dalla Questura a chi ha un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e motivi umanitari e che sostituisce il passaporto.

Tutela: Difesa, protezione.

Uffici e servizi principali a cui puoi rivolgerti

Agenzia delle Entrate: È competente per il rilascio del codice fiscale, strumento di identificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati. È necessario, ad esempio, per essere assunti come lavoratori dipendenti; per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; per firmare un contratto di affitto e per aprire un conto corrente in banca.

Azienda Sanitaria Locale (ASL): Insieme di ospedali, ambulatori, consultori e uffici che, in un certo territorio, si occupa della salute dei cittadini, di assistenza medica, prevenzione delle malattie e tutela delle categorie più deboli.

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF): Svolge un servizio di consulenza e aiuto nella compilazione della dichiarazione dei redditi e per le pratiche, come ad esempio, ISE, ISEE, detrazioni fiscali per i familiari a carico, ecc.

Centro per l'Impiego (CPI): Svolge un servizio di accoglienza, informazione, orientamento nella ricerca del lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Se perdi il lavoro devi subito iscriverti al CPI che certificherà il tuo stato di disoccupazione.

Centri Territoriali Permanenti (CTP): Si occupano di organizzare corsi di formazione per adulti, compresi quelli di lingua italiana per stranieri. Sono la sede presso cui è possibile svolgere il test di lingua italiana necessario per la richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL): Si occupa della sicurezza sul lavoro, delle pratiche in caso di infortunio e delle malattie professionali.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): Si occupa del pagamento delle pensioni che possono essere di natura previdenziale (come ad esempio pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, assegno di invalidità, pensione di invalidità, ecc.) o di natura assistenziale (come ad esempio assegno sociale e pensione di invalidità civile, ecc.). L'INPS si occupa anche del pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito (come ad esempio indennità di disoccupazione, Assegno al Nucleo Familiare, maternità, ecc.).

Motorizzazione Civile: Si occupa delle pratiche che riguardano le patenti di guida e dei documenti dei mezzi di trasporto (automobili, moto, camion, ecc.).

Patronato: All'interno del Sindacato svolge un'attività gratuita di informazione, assistenza, consulenza e tutela a favore di lavoratori e pensionati. I principali Patronati in Italia sono INCA, INAS, ITAL e ACLI.

Questura - Polizia di Stato: Si occupa di sicurezza ed ordine pubblico ed è competente per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Sindacato: Rappresenta i lavoratori e difende i loro diritti. Per avere assistenza devi iscriverti ad un sindacato a tua scelta. I principali sindacati in Italia sono CGIL, CISL e UIL.

Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI): Ufficio della Prefettura competente per l'ingresso in Italia per lavoro e per ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari, per le conversioni dei permessi di soggiorno, per i test di lingua italiana e per l'Accordo di integrazione.

Ufficio cittadinanza della Prefettura: È competente per le pratiche di cittadinanza italiana.

Dove trovarci

CGIL Umbria

Via del Macello, 26 - 06128 Perugia
tel. 075 5069803 - fax 075 5002964
www.cgilumbria.it
cgil.regionale@umbria.cgil.it

ANOLF- Cisl

Via Campo di Marte, 4/n5 - 06124 Perugia
tel. 075 506741 - fax 075 5003310
www.cislumbria.it
usr_umbria@cislumbria.it

UIL Perugia

Via R. d'Andreotto, 5/A - 06124 Perugia
tel. 075 5730115 - fax 075 5732148
www.uilperugiaumbria.it
urumbria@uil.it

Onda società cooperativa sociale

Sportello di segretariato sociale per cittadini stranieri
Zona sociale n. 4
presso Comune di Marsciano
Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano
tel. 075 8747275 - fax 075 8747288
stranieri@comune.marsciano.pg.it

Frontiera Lavoro società cooperativa sociale

Via Berenice, 2 - 06127 Perugia
tel. 075 5002458 - fax 075 5156543
www.frontieralavoro.it
frontieralavoro@frontieralavoro.it

Cooperativa Sociale Perugia Soc. Coop. Soc. Onlus

Via Elvira, 46/A - 06132 Perugia
tel. / fax 075 5149822
www.perusiasociale.org
info@perusiasociale.org

Cidis Onlus

Via della Viola,1 - 06122 Perugia
tel. 075 5720895 - fax 075 5735673
www.cidisonlus.org
perugia@cidisonlus.org



areggio

Prato

Pisa

Empoli

FIRENZE

Arno

Livorno

T o s c a n a

Volterra

Siena

ia

Colline

1060

Metallifere

oferraio

Piombino

Ombro

Elba

Grosseto

M. Argentario

Giglio 635